

ANDAMENTO DELLA SPESA

Il ritardo nella realizzazione del programma dovuto ad una serie di cause in parte amministrative ed in parte legate a difficoltà tecniche di localizzazione degli interventi, ha limitato la spesa fino al 1990 alla sola erogazione, nel 1987, dell'anticipazione sul contratto dovuto alla concessionaria Servizi Tecnici S.p.A.

Dal 1991 e per gli anni 92-93-94-95 invece, in conseguenza dell'avvenuta approvazione dei progetti esecutivi, sono stati corrisposti alla suddetta concessionaria gli importi dovuti per la progettazione e per i quadri di avanzamenti del programma, mentre si è continuato attraverso i Provveditorati Regionali alle OO.PP alle ristrutturazioni straordinarie in complessi penitenziari esistenti.

Durante il 1995 la Divisione II ha provveduto al pagamento alla Soc. Edil.pro S.p.A. ora SERVIZI TECNICI S.p.A. di un importo complessivo di L. 20 miliardi circa.

Il Capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

LEGGE 6 FEBBRAIO 1985 N. 16 (CAP. 8412)**PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI**

Con la legge in esame è stata autorizzata inizialmente la complessiva spesa di L. 1.450 miliardi per la realizzazione di un programma straordinario quinquennale di costruzione nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento ed in completamento di quelle già esistenti.

Il programma degli interventi, individuati e localizzati al Comando Generale dell'Arma dei CC., è stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa.

Il programma, a seguito delle variazioni approvate, prevede n. 507 interventi di cui n. 482 per nuove costruzioni e n. 25 per ristrutturazioni, oltre agli acquisti di n. 70 strutture da adibire a caserme.

parte degli interventi sono di competenza dei Provveditorati alle OO.PP. suddivisi per Regione come segue:

	nuove costr.	Ristrutt.	Acquisto
PIEMONTE VAL D'AOSTA	40	1	1
LOMBARDIA	23	2	2
TRENTINO A. ADIGE	21	4	6
FRIULI V. GIULIA	17	1	1
VENETO	27	-	2
LIGURIA	26	3	1
EMILIA ROMAGNA	40	2	9
TOSCANA	9	6	2
MARCHE	16	-	8
UMBRIA	1	-	1
LAZIO	30	2	7
ABRUZZO	11	-	2
MOLISE	8	-	-
CAMPANIA	43	1	5
PUGLIA	28	-	1
BASILICATA	5	-	-
CALABRIA	42	1	6
SICILIA	51	-	8
SARDEGNA	44	2	8

Il programma viene realizzato secondo le priorità che di volta in volta vengono indicate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e nei limiti della copertura finanziaria di L. 1.430 milioni risultati dallo stanziamento di cui alla legge n. 16/85 successivamente ridotti di lire 20 miliardi.

Per gli interventi che su indicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, richiedono l'apprestamento di opere di sicurezza, è stata stipulata con l'Edil.Pro. S.p.A., ora Servizi Tecnici, la convenzione n. 1463 e successivi atti aggiuntivi in data 24.4.86 per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione degli stessi...

Attualmente, sono in corso di esecuzione - per gli interventi affidati alla concessionaria - lavori per complessive lire 765.049 milioni e sono curati in gestione da questa Amministrazione centrale.

Dei progetti presentati

- a) per n. 82 interventi i lavori risultano ultimati;
- b) per n. 33 interventi i lavori sono in corso;
- c) per n. 7 interventi è in corso di istruttoria l'approvazione del progetto esecutivo.

Nel programma da realizzare ai sensi della citata legge, erano compresi, fra gli altri, l'intervento per la ristrutturazione del Comando di Legione dell'Arma dei Carabinieri di Livorno e quello del Comando Generale di Roma per un importo complessivo pari a circa 150 mld (149 mld per Livorno e 111 mld circa per Roma).

I suddetti interventi risultano ultimati.

Per gli interventi diversi da quelli di cui innanzi detto, che rientrano nella competenza dei Provveditorati, sono state attivate tutte le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori ed assegnati fondi per la complessiva somma di lire 397 miliardi ed i relativi lavori sono ultimati.

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

ANDAMENTO DELLA SPESA

I dati rilevati, che si riferiscono all'andamento della spesa negli anni interessati dall'attuazione della legge, evidenziano un andamento sinusoidale che ha risentito delle decisioni di politica economica prese negli anni medesimi attraverso le rimodulazioni degli stanziamenti recate dalle leggi finanziarie che hanno di fatto trasformato un programma quinquennale in uno la cui durata va oltre il decennio.

Gli importi pagati come competenza 1997 risultano quasi esclusivamente costituiti dai residui passivi perenti reiscritti in bilancio con Decreti del Ministero del Tesoro ai sensi delle attuali norme di Contabilità di Stato.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986. N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L' art. 2 della legge 1.12.1986, n. 879, per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento (di cui anche all'art. 2 della legge 11.11.1982, n. 828), e per il bacino dell'Alto Piave ha consentito un'autorizzazione di spesa dei T. 280 mld nel Periodo 1987-91.

Di tale disponibilità, una quota di L. 60 mld è stata riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse, ed una quota di L. 10 mld per il bacino dell'Alto Piave di competenza della Regione Veneto.

La rimanente somma di L. 210 mld, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia, è stata destinata per L. 105 mld alle opere di competenza statale e L. 105 mld per opere di competenza regionale.

Questo Ministero negli esercizi 1989/92 ha ripartito gli stanziamenti nel seguente modo:

ENTE	87-88	89	90	91	92
Mag. Acque Ven.	34 mld	21,212815	35,787185	19 mld	5 mld
Reg. Friuli V.G.	25 mld	24 mld	39 mld	17 mld	-----
Reg. Veneto	1 mld	2 mld	3 mld	4 mld	-----
TOTALI	60 mld	47,212815	77,787185	40 mld	5 mld

La legge 500/92 (legge finanziaria 1993) ha rimodulato la ripartizione dei fondi sul cap. 7739, già stabilita con legge finanziaria 415/91, nel seguente modo:

- 1993 L. 10 miliardi
- 1994 L. 10 miliardi
- 1995 L. 30 miliardi

Con D.M. n.366 del 2.2.93 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1993 pari a L. 10 mld al Magistrato alle Acque di Venezia.

Con successivo D.M. n. 425 del 25.2.94 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1994 pari a L. 10 miliardi.

A valere sullo stanziamento disponibile per l'esercizio finanziario 1995, pari a L. 30 miliardi, si è provveduto, con D.M. n.1053 del 03.08.95, all'assegnazione a favore del Magistrato alle Acque di Venezia, della complessiva somma di L.29,100 miliardi in conto competenza, stante la riduzione del 3% disposta dal D.L. 23.2.95, n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

Per il corrente esercizio finanziario, per il suddetto capitolo non è stato previsto in bilancio nessuno stanziamento.

Sono state intraprese iniziative presso il.C.I.P.E. per il rifinanziamento.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986 N. 879 (CAP. 7509)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art.28 della legge sopracitata dispose l'autorizzazione della spesa di f. 90 miliardi, di cui f. 10 miliardi da utilizzare per il porto turistico, per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale.

Le relative quote restarono determinate in f. 5 miliardi per il 1986, f. 5 miliardi per il 1987 e f. 10 miliardi per il 1998.

La realizzazione degli interventi è stata attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973 n. 737.

Nella tabella A, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recata da leggi pluriennali, allegata alla legge finanziaria per il 1988 - 11.3.1988 n. 67 - furono determinate le quote di spesa a carico dei bilanci degli anni successivi in ragione di f. 25 miliardi per il 1989, f. 25 miliardi per il 1990 e f. 20 miliardi per il 1991.

La legge 24 dicembre 1988 n. 541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di f. 15 miliardi per il 1989, f. 25 miliardi per il 1990, f. 20 miliardi per il 1991 e f. 10 miliardi per il 1992.

Lo stanziamento di f. 15 miliardi per il 1989 fu poi ridotto a f. 5.104.400.000 a seguito di variazione di bilancio ai sensi del D.L. 2.3.1989 n. 65 convertito con modificazioni nella legge 26.4.1989 n. 155 (riduzione di f. 9.895.600.000 pari al 50% dei residui sul Cap. 7509 al 31.12.1988).

La legge 27 dicembre 1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè f. 20 miliardi per il 1991 e f. 35 miliardi per il 1992. La differenza di f. 9.895.600.000 fu iscritta sul Cap. 7509 per l'esercizio 1990.

La legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè: f. 10 miliardi per il 1991, f. 35 miliardi per il 1992 e f. 10 miliardi per il 1993.

Si deve comunque far presente che, alla data del 31 dicembre 1989 andarono in economia i fondi stanziati nell'esercizio 1986 pari a f. 4.892.900.000.

Con D.M. 3.4.91 n. 913 furono impegnati f. 10 miliardi che la legge in questione destinava alla realizzazione del porto turistico.

Con D.M. 12.8.91 n. 1688 fu approvata nell'importo di f. 54.887 miliardi la convenzione con l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona.

Nel frattempo erano andati in economia anche i fondi di provenienza '87 - 88 e 89, per cui nel detto D.M. 1688 si dovette tenere conto di questa carenza, facendo riserva di impegnare i fondi necessari all'approvazione della convenzione nel momento in cui si fossero resi disponibili gli stanziamenti degli anni successivi.

Alla fine del 1991, invece una provvidenziale norma di legge ripescò i residui ormai perduti e con D.M. 31.12.1991 n. 3237 si poté procedere alla revisione contabile del D.M. 1688, tenendo conto della nuova disponibilità.

Si deve, comunque, tenere presente che la legge 23.12.1992 n. 500 (legge finanziaria '93) ha disposto che lo stanziamento di f. 10 miliardi per il '93 sia iscritto per f. 5 miliardi nel bilancio 1993 e per f. 5 miliardi nel bilancio 1994.

La legge finanziaria '94, 24.12.93 n. 538, ha disposto che lo stanziamento di f. 5 miliardi di bilancio '94 sia iscritto per f. 2.5 miliardi nel bilancio '94 e per f. 2.5 miliardi nel bilancio '95 (ridotto a 2,425 miliardi a seguito D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge 22.3.95 n. 85).

Restavano disponibili sul Cap. 7509 f. 1.682.982.725 in conto residui '92, f. 5 miliardi in conto residui '93, f. 2,5 miliardi in conto residui '94 e f. 2.425 miliardi in conto residui '95 per un totale di f. 11.607.982.725, più uno stanziamento di f. 17 miliardi in conto competenza '97 come da legge di bilancio 23.12.1996 n. 664.

A questo punto occorre far presente che l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona, con delibera n. 33 del 9.6.93, ha assunto la determinazione di rinunciare alla concessione, sostenendo l'impossibilità di far fronte agli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione della concessione stessa.

Al riguardo, questa Direzione Generale, considerando che la chiusura del rapporto contrattuale con la concessionaria trova origine nella sopravvenuta indisponibilità dell'Azienda a far fronte all'esecuzione delle prestazioni e non in una nuova valutazione di opportunità e di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione concedente, ha disposto con D.M. 9.11.93 n. 1625 la decadenza della concessione, riservandosi di provvedere direttamente all'appalto dei lavori, secondo le norme vigenti in materia.

Gli interventi previsti comprendono:

- la realizzazione ex novo di un tratto della diga di sottoflutto per ml. 546,00 del tipo a gettata;
- la costruzione per ml. 288,00 della nuova banchina di riva n. 26, con struttura in cassoni cellulari in c.a. imbasati a quota (-14,00) m. sul l.m.m.;
- Magazzini ed Uffici tecnici ed amministrativi a servizio delle nuove infrastrutture portuali;
- raccordi ferroviari tra le banchine n. 23 e n. 25 della nuova darsena e sistemazione piazzale retrostanti la banchina n. 24;
- ristrutturazione edifici sede della Capitaneria di porto, ex scuola Marinara e Stazione Marittima (progetti in fase di elaborazione);
- realizzazione del porto turistico con delega realizzativa alla Regione Marche.

Con D.M. 19.12.95 n. 3554 è stato approvato nell'importo di f. 3.382.874.667 il progetto per la realizzazione dei piazzali e l'arredo ferroviario presso la nuova darsena, mentre con D.M. 20.12.95 n. 3526 è stato approvato nell'importo di f. 3.972.044.563 il progetto per la realizzazione della palazzina uffici, magazzini ed alloggi sempre presso la nuova darsena. Relativamente a quest'ultimo progetto, con D.M. 22.10.97 n. 1955, si è proceduto alla rescissione del contratto stipulato con l'Impresa Edilizia Luciani, per gravi inadempienze relative al

mancato inizio dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 27 del regolamento approvato con R.D. n. 350 del 25.05.1895.

Si dovrà, quindi, procedere a un nuovo appalto delle opere in argomento e all'approvazione di un nuovo contratto con altra impresa.

Con i D.M. 19.11.1996 n. 1191 e 27.11.1996 n. 1302 sono stati approvati rispettivamente per f. 416.500.000 e f. 452.200.000 due progetti per gli studi di progettazione delle opere relative all'ampliamento del porto di Ancona (convenzione con l'Università di Ancona) e per le indagini geognostiche integrative per la progettazione esecutiva.

Con D.M. 30.12.97, n. 2686 è stato approvato il progetto 15.07.97 per l'importo netto di f. 57.218.575.030 relativo ai lavori di ammodernamento e potenziamento in attuazione al P.R.P. - progetto esecutivo dei lavori 1° fase delle opere a mare - realizzazione di mt. 600 della diga sottoflutto e della banchina n. 26 nel porto di Ancona.

A seguito di tale approvazione, la disponibilità di capitolo pari a f. 28.424.216.392 (residui 92/93/94/95 + competenza 97) è stata totalmente utilizzata, mentre per la differenza pari a f. 28.794.358.638, sono stati assunti impegni sul Cap. 7501 per gli esercizi '98 e '99.

LEGGE 29.2.1986 N.41 E LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMA 30
CAP.7538 FIC 1986

PORTO DI LIVORNO. COSTRUZIONE DELLA BANCHINA SULLA SPONDA EST
DELLA NUOVA DARSENA TOSCANA. II STRALCIO, I LOTTO, I PARTE.
DELIBERA CIPE DEL 12 MAGGIO 1988 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL
21.6.1988.

Al punto 40 della delibera sopradetta furono compresi i lavori di realizzazione della sponda est della darsena Toscana per un finanziamento pari a L.36.884 milioni, con una prima assegnazione pari a L.15.732 milioni.

Con D.M. 6.10.1989 n.2654/2517 fu impegnata la somma di L.15.712.293.282 ed approvato il progetto 25.6.1988 n.4751 di II stralcio, I lotto dell'importo complessivo di L.36.884.000.000.-

Per il 1991 fu iscritto sul Cap.7538 del bilancio di questo Ministero, l'ulteriore stanziamento di L.7.995.996.000; nell'esercizio 1992 c'è stata una ulteriore assegnazione pari a L.4 miliardi (6.3.92) e L.4.997.540.000 (12.12.92).

Con D.M. 26.9.1991 n.2050 è stata impegnata la maggiore spesa di L.2.287.706.718 per una perizia di Variante e suppletiva dell'importo di L.18 miliardi di cui ai lavori di II stralcio, I lotto I parte di cui sopra.

Alla data del 31.12.1992 sono andati in economia fondi per L.5.708.289.282 provenienti dall'esercizio '91. Sono quindi attualmente disponibili L.8.997.540.000 in conto residui 1992.

I lavori si riferiscono all'esecuzione della I parte del I lotto della banchina per una estensione di ml.302,00 sul totale del I lotto di ml.674,00.

La banchina posta a m.2,50 sul l.m.m. è costituita da un doppio diaframma, quello lato mare profondo m.30,00 mentre quello lato terra m.18,00.

I due diaframmi sono uniti da travi in c.a. precompresso.

Il piazzale utile a tergo della banchina avrà una superficie complessiva di circa mq. 13.000.

I lavori sono ultimati in corso di collaudo.

In data 6.02.1996 l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma ha redatto il progetto relativo al I lotto, II parte della banchina sulla sponda est della Darsena Toscana, dalla progr. 302.00 alla progr. 635.00.

Il progetto dell'importo di f. 24.949.866.000, approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con "voto" del 20.11.1996 e della Commissione per il parere sulle modalità di appalto di cui all'art. 19 D.L. 124/65 e sulle leggi di convenzione e proroga, è stato trasmesso all'Ispettorato contratti di questo Ministero per l'espletamento della gara di appalto il 6.3.1997.

Con D.M. 30.12.1997 n. 2417 è stato approvato detto progetto e il verbale di aggiudicazione al R.T.I. Grandi Lavori Fincosit S.p.A./^{CIDCUIO SPA} ed è stato assunto l'impegno di spesa pari a f. 18.055.166.868 utilizzando la residua disponibilità di f. 8.997.540.000 esistente sul Cap. 7538.

La differenza di f. 9.057.626.868 è stata impegnata sul Cap. 7501 in conto competenza '97.

D.L. 19 SETTEMBRE 1987. N. 384 CONVERTITO NELLA LEGGE 19.11.1987. N. 470

Disposizioni urgenti in favore della Valtellina, della Val Formazza, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Il D.L. 19.9.87, n. 384, convertito nella legge 19.11.87, n.470, ha previsto una spesa di L. 80 mld nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di L. 30 mld per il 1987 e per il 1988 e, a carico del fondo per la Protezione Civile, di L. 50 mld. E' stato quindi necessario istituire il cap. 7741 sul quale sono stati assunti a tutto il 1990 impegni per un ammontare pari all'intera disponibilità.

Nel corso del 1991 é stato inoltre approvato con D.P.C.M. 28.12.91, il primo stralcio dello schema previsionale e programmatico per la ricostruzione e rinascita della Valtellina di cui alla legge n.102/90. Il riparto delle risorse finanziarie approvato ha riservato la quota di L. 53.500 milioni per gli interventi di competenza del Magistrato per il Po di Parma. Detta quota iscritta sul cap. 7752 con decreto del Ministero del Tesoro n. 157771 del 5.8.92 rientra istituzionalmente nella competenza del Magistrato per il Po di Parma che ne cura direttamente la gestione, adottando i formali provvedimenti di impegno, e di spesa.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed i capitoli sopra citati risultano soppressi e vivono solo per i residui.

Legge finanziaria 1988 art. 17 comma 39 "Interventi in materia di acquedotti interregionali"

L' art. 17, comma 39 della legge 11.3.88 n. 67, (legge finanziaria 1988) ha disposto un'autorizzazione di spesa di L. 270 miliardi finalizzata alla realizzazione di opere relative ad acquedotti a carattere regionale di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Detta somma e ripartita in ragione di:

- 1989	L. 10 mld
- 1990	L. 60 mld
- 1991	L. 100 mld
- 1992	L. 100 mld

L'intervento si esplica nella concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo del 90% della spesa riconosciuta necessaria a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti Pubblici autorizzati alla gestione degli impianti interessati dall'intervento stesso.

Si tratta, come è noto, di importanti infrastrutture acquedottistiche di rilevanza interregionale, sia in considerazione della estensione della collettività rifornita, sia in ragione della diversione delle risorse idriche da una Regione all'altra, su cui si basa il relativo sistema di alimentazione.

Al fine di assicurare, fin dalla fase propositiva uniformità dei criteri di individuazione dei fabbisogni da parte degli organi decentrati ed adottare a livello centrale coerenti linee programmatiche nell'attuazione dell'intervento con circolare ministeriale n. 274 del 24.6.88, sono state fornite direttive agli organi decentrati cui attenersi nella formulazione delle proposte e nelle indicazione delle proposte.

Sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali pervenute è stato approvato il piano di riparto e di utilizzo delle somme stanziare che, risulta articolato come segue:

OPERE	PROVV.TO.	FINANZIAMENTO
		(in milioni)
E.A.A.P. acquedotti del Sele e del Pertusillo a servizio della Puglia e di altri Comuni delle Regioni Basilicata, Campania, Molise e Calabria	Bari	216.000
Acquedotto del Fiora a servizio dei Comuni del-	Firenze	30.000

la Toscana e del Lazio

Acquedotto del Basso Li- venza a servizio dei Co- muni del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia	Venezia	18.000
--	---------	--------

Acquedotto della Valle del Lamone a servizio dei Comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna	Firenze	650
--	---------	-----

Somma a disposizione: L. 5.350.000.000. =

NOTA: la somma di L. 12 miliardi originariamente prevista per l'acquedotto interregionale Oltrepò Mantovano e della Bassa Pianura Modenese è stata poi diversamente assegnata per L. 9 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Pertusillo (Provv.to Bari) e di L. 3 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Fiora (Provv.to Firenze).

A seguito della rimodulazione delle somme indicate nel II capoverso effettuate dalla Legge 31.12.1991 n. 415 (finanziaria 1992) il quadro di ripartizione dei fondi risultava:

- 1989	L. 10 mld
- 1990	L. 60 mld
- 1991	L. 100 mld
- 1992	L. 20 mld
- 1993	L. 40 mld
- 1994	L. 40 mld

Le quote relative agli esercizi 1993/94 sono state ulteriormente rimodulate con legge 500/92 (finanziaria 1993) in ragione di L. 20 mld nel 1993 e L. 30 mld per ciascuno degli anni 1994/95. Le quote iscritte in bilancio per ciascuno degli anni 1992 e 1993 sono state regolarmente assegnate.

La legge 24.12.1993, n. 538 (finanziaria 1994), ha rimodulato ulteriormente le quote relative agli esercizi 1994 e 1995 in ragione di:

- 1994	L. 20 mld
- 1995	L. 30 mld
- 1996	L. 10 mld

La quota relativa al 1994 è stata regolarmente assegnata.

La tabella D della legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto il rifinanziamento della legge n. 67/88 per la complessiva somma di L. 10 miliardi.

Pertanto, come risulta dalla tabella F della citata legge finanziaria 1995, le dotazioni iscritte a carico del cap. n. 8882 risultano pari a:

- 1995	L. 30 mld
- 1996	L. 10 mld
- 1997	L. 10 mld

La quota relativa al 1995 è stata regolarmente assegnata.

Per quanto concerne la quota relativa all'esercizio finanziario 1996, a seguito dei blocchi degli impegni di spesa intervenuti con le leggi n. 425 del 1996 e D.L. 669/96, convertito nella legge n. 30/97, solo alla fine del 1997, si è provveduto ad assegnare agli Istituti decentrati la somma, resasi disponibile, di L. 8.564.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1997, a seguito della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.1.98 e D.P.C.M. 20.2.98 che ha fissato nel 68,3 la percentuale complessiva di conservazione del conto dei residui 1998, di somme non impegnate al 31.12.97, ammontanti a L. 11.435.897.438, (di cui L. 1.435.897.438 in conto residui 1996 e L. 10.000.000.000 in conto residui 1997) sono state disposte assegnazioni per una somma ridotta di L. 6.435.000.000.

Alla luce di quanto disposto dal D.L. 30.1.98, n. 6 convertito nella legge n. 61/98, art. 23-sexies, comma 3 si sta provvedendo ad assegnare l'ulteriore disponibilità di L. 5.000.000.000.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed il capitolo in questione risulta soppresso e vive solo per i residui.

LEGGE 11.3.1988 N. 67 ART. 17 COMMI 31 E 34 (FINANZIARIA 1988
CAP. 7539 FIO 1988.

PORTO DI NAPOLI. MOLO FLAVIO GIOIA LEVANTE E CALATA GRANILI
(RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BANCHINA). DELIBERA CIPE DEL
19.12.1989 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 17.1.1990.

Al punto 22 della sopradetta delibera furono compresi i lavori di ristrutturazione ed ampliamento banchina Molo Flavio Gioia Levante e Calata Granili per un finanziamento pari a f. 15,426 miliardi, con una prima assegnazione pari a f. 6,962 miliardi.

Il suddetto stanziamento è stato impegnato con D.M. 27 dicembre 1990 n. 3244/3246.

Nel mese di gennaio 1993, il Ministero del Tesoro ha comunicato di aver disposto una assegnazione di f. 3.194.315.000 sul Cap. 7539 per l'anno finanziario 1992, somma che è stata regolarmente impegnata con D.M. 7.5.1993 n. 2924.

Le previsioni riguardano l'adeguamento dei fondali a (-14,00 m.) quello antisismico, il sovraccarico di 4,00 tonn/m e la formazione di una nuova via di corsa grues di lunghezza pari a ml. 250,000.

Le opere consistono essenzialmente nel consolidamento della banchina esistente mediante sottofondazione con pali radice del diametro di 130 mm. e di 200 mm.

I lavori sono sospesi a causa di un annoso contenzioso in atto.

Lo stato di avanzamento dei lavori è del 63%.

Tale situazione ha dato luogo, con D.P.C.M. del 4.7.1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.7.1997, n. 171, alla nomina del Commissario ad acta di cui all'art. 13 Legge 23.5.1997, n. 135.

Quest'ultimo ha posto in essere una serie di atti tesi alla riattivazione dei lavori in oggetto; in particolare è stata elaborata una perizia di variante al progetto originario sulla quale si è di recente espressa la 3ª sezione del Consiglio Superiore LL.PP.

LEGGE 5 DICEMBRE 1988 N. 521 (CAP. 8438)

POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, STABILITI CON PRECEDENTE LEGGE 8.7.1980 N. 336.

ATTIVITA'

Con la legge 521/88 riguardante "misure di potenziamento delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" agli artt. 27-31 è stata disposta un'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1989/1993.

Lo stato di attuazione del programma degli interventi da realizzare con l'intero stanziamento del quinquennio 1989-1993 - - stabilito con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno 13.4.1989 n.333/U.P.P. - è il seguente:

Regione	N° Interventi programmati	Somme stanziata (MLD)	finanziamenti effettuati fino a tutto il 1997 (MLD)
PIEMONTE	7	23	13,400
LIGURIA	9	23	11,297
LOMBARDIA	4	22	11,500
FRIULI V.GIULIA	7	20,384	11,184
VENETO	9	28,600	18,600
EMILIA ROMAGNA	8	33,7	15,500
MARCHE	5	27,450	11,340
TOSCANA	6	40,288	30,588
UMBRIA	4	24,3	21,242
LAZIO	12	81,058	58,558
ABRUZZO	5	8,5	3,00
MOLISE	2	11,5	5,500
CAMPANIA	9	32	24,910
PUGLIA	7	23,5	23,300
BASILICATA	1	2	-
CALABRIA	7	20,4	19,400
SICILIA	13	41,747	17,747
SARDEGNA	3	20	19.900
riserva		11,976	
		500	316,966

Il programma di cui sopra, approvato dal Ministero dei LL.PP. secondo l'elenco trasmesso dal Ministero dell'Interno, ha subito nel corso degli anni varie modifiche per essere adeguato alle mutate disponibilità finanziarie conseguenti sia alle rimodulazioni disposte dalle successive leggi finanziarie, sia al blocco degli impegni di spesa.

Il programma ha subito riduzioni delle disponibilità per gli effetti del D.L. n. 41/95 convertito con modificazioni nella legge 85/95

Con D.L. 9.12.1997 n. 3149 sono state approvate alcune varianti all'originario programma costruttivo e con D.M. 8.1.98 n. 3 è stata disposta l'assegnazione della quota relativa all'esercizio 1997, pari a L. 66.542, ed è stata altresì rimodulata la ripartizione dei fondi relativi al triennio 1986-1988.